

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI
ALL'INGROSSO DEL FICO DOTTATO

Indice

Articolo 1 – Finalità e definizioni.....	3
Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso	4
Articolo 3 – Modalità di rilevazione	5
Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi indicativi rilevati.....	6
Articolo 5 – Compiti della Commissione Prezzi.....	7
Articolo 6 – Composizione	8
Articolo 7 – Durata e rinnovo.....	8
Articolo 8 – Decadenza e sostituzione	9
Articolo 9 – Norme di comportamento e sanzioni	9
Articolo 10 – Funzionamento.....	11
Articolo 11 – Procedure di rilevazione dei prezzi	12

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività della Commissione per l'accertamento dei Prezzi all'ingrosso del Fico Dottato da parte della Camera di Commercio di Cosenza.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità del Fico Dottato, al prezzo pattuito;
 - c) per "rilevazione dei prezzi" si intende l'accertamento dei prezzi indicativi del Fico Dottato effettuato dalla Camera di Commercio di Cosenza.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D. Lgs n. 219 del 25 novembre 2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti, vincolanti per le Camere di Commercio;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
 - d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici.
3. Scopo della rilevazione è giungere all'accertamento, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo indicativo, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative etc., che possa costituire un valore di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.
4. La rilevazione dei prezzi indicativi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
5. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi indicativi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.

Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi indicativi del Fico Dottato avviene mediante apposita Commissione Prezzi istituita dalla Giunta della Camera di Commercio, formata da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi indicativi rilevati

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini i prezzi indicativi rilevati. Tali listini sono diffusi attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito istituzionale della Camera di Commercio. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

Articolo 5 – Compiti della Commissione Prezzi

1. La Commissione prezzi del Fico Dottato svolge i seguenti compiti:
 - a) Procede, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione del prezzo indicativo, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative etc., che possa costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'art.1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato.
 - b) Adotta il listino prezzi e provvede all'eventuale modifica, aggiornamento e integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti.
 - c) Modifica, aggiorna e integra i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

Articolo 6 – Composizione

1. **La Commissione Prezzi del Fico Dottato** è nominata dalla Giunta della Camera di Commercio ed è composta da:
 - **componenti titolari in rappresentanza della parte venditrice**, che potranno partecipare alle riunioni, e componenti supplenti;
 - **componenti titolari in rappresentanza della parte acquirente**, che potranno partecipare alle riunioni, e componenti supplenti;
 - **Un segretario in rappresentanza della Camera di Commercio di Cosenza.**
2. Alle Associazioni di categoria rappresentate in Consiglio (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAI, Confindustria, Confapi) viene richiesto dal Presidente della Camera di Commercio di fornire un candidato titolare e un candidato supplente che siano operatori economici, scelti in rappresentanza delle categorie professionali della filiera delle merci oggetto di rilevazione. In caso di mancata designazione nei termini da parte di una Associazione di categoria, il Presidente della Camera di Commercio si riserva di chiedere nominativi alle altre Associazioni di categoria tenendo conto delle maggioranze consiliari.
3. La scelta del numero dei componenti e dei componenti stessi della Commissione prezzi è effettuata dalla Giunta della Camera di Commercio, garantendo un adeguato bilanciamento della presenza dei diversi segmenti della filiera delle merci oggetto di rilevazione, al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti, tenuto conto delle maggioranze consiliari in riferimento alle Associazioni di categoria.
4. Ciascuna Associazione di Categoria, nel fornire i nominativi, avrà cura di indicare la specializzazione di ciascun operatore economico candidato, di garantire la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento e la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da quelle imprese che rappresentano una quota predominante del mercato.
5. Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare. l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza, l'assenza di evidenti conflitti di interesse e la disponibilità a una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare.
6. In caso di assenza sia del componente titolare che supplente, il componente titolare è tenuto fornire al Segretario della commissione i dati di propria competenza di cui al successivo articolo 11, che saranno messi a disposizione del contraddittorio durante la riunione della Commissione.
7. Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario camerale, che fornisce supporto nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 11, tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del presente regolamento.
8. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente della Camera di commercio.
9. La Commissione può avvalersi del contributo da parte di eventuali esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, quali ad esempio esperti di mercato appartenenti alle categorie di agenti di affari in mediazione e/o di commercianti; nonché di

rappresentanti di organizzazioni dei grossisti e grande distribuzione. Gli esperti e i rappresentanti non partecipano alla fase del contraddittorio in seno alla Commissione ma possono fornire dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione."

Articolo 7 – Durata e rinnovo

1. I componenti della Commissione sono nominati per un triennio e rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Entro novanta giorni prima della scadenza della Commissione Prezzi, l'Ufficio competente della Camera di Commercio di Cosenza provvede a contattare le Associazioni di Categoria rappresentate in seno alla Commissione per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di sessanta giorni per la risposta, decorso il quale si intendono confermati i componenti già in carica.

Articolo 8 – Decadenza e sostituzione

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione delle Associazioni di categoria, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza per più di tre riunioni consecutive senza presentare giustificazioni;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 9 del presente regolamento.
3. I componenti la Commissione che sono stati condannati in via definitiva per concorrenza sleale e/o per comportamenti commerciali scorretti decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

Articolo 9 – Norme di comportamento e sanzioni

1. I componenti della Commissione prezzi durante lo svolgimento delle sedute sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Durante lo svolgimento delle sedute i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.
2. Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:

- a) *infrazione di lieve natura*, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione.

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con la diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Segretario della Commissione e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b).

- b) *infrazione di grave natura*, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti o del Segretario della Commissione, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms, etc.).

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- i. Sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi;
- ii. Decadenza dalla Commissione fino a nuova nomina.

3. La sospensione e/o decadenza dei componenti è disposta dal Segretario della Commissione e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Segretario.
4. Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte del Segretario, con il supporto dell'Ufficio camerale competente, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.
5. Entro sette giorni il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.
6. Conclusa l'istruttoria, il Segretario trasmette alla Giunta della Camera di Commercio il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.
7. In ogni caso, l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio.

Articolo 10 – Funzionamento

1. Le riunioni della Commissione prezzi del Fico Dottato sono tenute presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza.
2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte della Commissione prezzi del Fico Dottato, se non espressamente autorizzate dalla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio, su proposta della Commissione Prezzi, con determinazione del Segretario Generale o suo delegato stabilisce il periodo di riferimento e il calendario annuale delle riunioni, garantendo una rilevazione attendibile sotto il profilo storico e tenendo conto delle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi. Nella stesura del calendario si terrà conto delle festività che, nel corso dell'anno, dovessero coincidere con il giorno di riunione prescelto e delle eventuali sospensioni di mercato nei periodi feriali.
4. La Commissione si riunisce sulla base della periodicità e del calendario annuale delle riunioni. Nel corso dell'anno, la Commissione, all'unanimità, può proporre, motivandole, eventuali variazioni di periodicità e/o di calendario e di luogo. Tali variazioni vanno comunicate al Segretario della Commissione che ne darà notizia a tutti i componenti con congruo anticipo.
5. Le riunioni sono valide quando è garantita la rappresentanza di tutte le parti, con almeno due componenti presenti fisicamente per categoria economica contrapposta, al fine di garantire il contraddittorio.
6. La bozza di verbale delle riunioni della Commissione viene redatta dal Segretario e inviata ai Componenti che, entro due giorni, possono richiedere di apportare modifiche. Trascorso tale termine, il verbale è considerato definitivo e una sua versione sintetica – priva di nominativi e di dati sensibili - è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio. Il Segretario verbalizzante non assume poteri accertatori e controllori autonomi, limitandosi a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la Commissione. Nei verbali delle Commissioni prezzi deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati. È facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione. La tenuta dei verbali è a cura del Segretario, che provvede ad archivarli telematicamente.

Articolo 11 – Procedure di rilevazione dei prezzi

1. La rilevazione dei prezzi è organizzata sulla base di criteri oggettivi, verificabili e pubblici così come indicati nei commi successivi. Essa si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento deve essere espressamente riportato nel listino pubblicato.
2. L'Ufficio camerale competente, prima della riunione, raccoglie ed elabora in un apposito report dati e informazioni utili a individuare e comprendere le tendenze in atto nei mercati dei prodotti di cui dovranno essere rilevati i prezzi. I dati e le informazioni devono essere di fonte certa, attendibile e accreditata dalla Commissione. L'Ufficio camerale competente per l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni si avvale di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.
3. La Commissione prezzi del Fico Dottato, al fine di formulare i prezzi indicativi, si riunisce e analizza il report di cui al punto 2, anticipato ai Componenti dal Segretario entro il giorno precedente la riunione. A suddetta fase possono contribuire gli esperti esterni di cui all'articolo 6 con appositi dati e informazioni.
4. I Componenti presenti alla riunione compilano e sottoscrivono singolarmente la Scheda di mercato consegnandola al Segretario. I Componenti che non partecipano fisicamente alla riunione possono inviare la propria Scheda di mercato secondo le modalità e le tempistiche definite dal Segretario.
5. Il Segretario provvede alla raccolta e all'analisi delle Schede di mercato e comunica alle parti le risultanze delle analisi condotte sulle schede di ciascuna parte. I Componenti di ciascuna parte si confrontano sulle risultanze delle Schede di mercato comunicate dal Segretario, e definiscono i nominativi dei rispettivi Presidenti.
6. La Commissione prezzi del Fico Dottato successivamente si riunisce e comunica al Segretario i nominativi dei Presidenti designati in rappresentanza delle rispettive categorie. I Presidenti comunicano alla Commissione prezzi del Fico Dottato e al Segretario le dichiarazioni di prezzo indicativo che sono disposti ad accettare.
7. La formulazione dei prezzi indicativi avviene, all'esito del contraddittorio tra le parti, secondo le sottofasi rappresentate nella seguente tabella:

Sottofase	Partecipanti	Fase	Accordo	Esito
3A	Commissari presenti	Plenaria	Tra le maggioranze dei Commissari partecipanti delle rispettive rappresentanze	Prezzi indicativi

3B (Fallimento sottofase 3A)	I due Presidenti	Ristrettissima	Tra i due Presidenti delle rispettive rappresentanze	Prezzi indicativi
--	------------------	----------------	--	------------------------------

8. In caso di fallimento della sottofase 3B, il Segretario prende atto della mancata formulazione dei prezzi indicativi da parte della Commissione e provvede a rilevare sul listino il prezzo indicativo come “Non Formulato”.